

PREMESSA

Per l'anno 2022 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo una tantum in favore dei farmacisti liberi professionisti e figure assimilate.

L'importo stanziato è di euro 200.000,00 e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità di seguito indicate.

L'iniziativa termina con l'esaurirsi dello stanziamento economico. Pertanto, la presenza in graduatoria non garantisce l'attribuzione del contributo assistenziale.

1. DESTINATARI

Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

- 1a. iscritti all'Enpaf che dall'anno 2020 hanno svolto l'attività di farmacista in regime libero-professionale oppure con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o, ancora, con borsa di studio e siano tenuti al versamento del contributo previdenziale a quota intera nel triennio 2020-2022.
- 1b. che siano in regola con il versamento della contribuzione Enpaf posta in riscossione nel corrente anno e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno. Sono ammessi i farmacisti ai quali è stato accordato l'esonero della contribuzione per l'anno 2021 in base all'art. 1, comma 20 della legge n.178/2020.
- 1c. il cui nucleo familiare abbia un valore ISEE compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione dei punteggi (tabella n.1).

2. Non hanno diritto all'assegnazione del contributo in argomento i richiedenti:

- 2a. privi dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 2b. il cui patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, è superiore ad euro 60.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 80.000,00.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

2.1 L'istanza di assegnazione del contributo una tantum deve essere inviata direttamente all'Ente. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta, resa disponibile insieme con il presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

2.2 Le domande e la documentazione richiesta devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 15 novembre 2022 tramite PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it.

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

2.3.1 il modello ISEE 2022 del nucleo familiare del richiedente;

2.3.2 copia della quietanza di pagamento, se il versamento del contributo Enpaf dovuto è avvenuto successivamente alle scadenze fissate dall'Ente e copia delle quietanze e del piano di rientro concordato con l'Agente della Riscossione, in caso di rateizzazione del debito contributivo.

In tali circostanze, a pena di esclusione, sarà quindi onere del richiedente documentare il tardivo assolvimento dell'obbligo contributivo.

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa, le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ma entro i limiti dello stanziamento. Si procederà alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al presente regolamento. Il punteggio sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché all'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2013-2022, come specificato nella tabella n.2. La misura della prestazione erogata è indicata nella tabella n.3.

3.2 Il punteggio assegnato determina la misura del contributo che verrà riconosciuto entro il limite dello stanziamento.

3.3 Costituisce criterio di precedenza, in caso di domande presentate contestualmente, il punteggio più elevato.

3.4. L'assegnazione avverrà fino all'esaurimento dello stanziamento, l'ultimo contributo verrà erogato nella misura residua anche se non corrispondente agli importi in tabella.

4.1 Approvazione graduatoria

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento del dirigente del Servizio contributi e prestazioni e pubblicata sul sito internet dell'ENPAF.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del dirigente alla conclusione delle eventuali procedure di ricorso di cui al punto 5).

4.2 Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell'Enpaf (indirizzo www.enpaf.it).

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

5. RICORSI

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data della ricevuta di consegna della PEC.

Gli eventuali ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio.

6. TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo assistenziale di cui al presente regolamento è sottoposto a ritenuta d'acconto del 20% per i titolari di partita IVA. Fanno eccezione coloro che, all'atto della domanda, hanno dichiarato di essere soggetti a regime fiscale agevolato. Per le altre tipologie reddituali, la tassazione sarà assimilata a quella per lavoro dipendente.

7. INCOMPATIBILITA'

Agli assegnatari del contributo oggetto del presente regolamento, non potranno essere erogate prestazioni assistenziali a carattere continuativo né prestazioni straordinarie a sostegno del reddito, incluso il contributo assistenziale per scuola di specializzazione, che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE.

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MISURA DELLA PRESTAZIONE

TABELLA N.1
valutazione della condizione economica del nucleo familiare

VALORE ISEE	PUNTI
da zero a € 5.000,00	90
da € 5.000,01 a € 10.000,00	80
da € 10.000,01 a € 13.000,00	70
da € 13.000,01 a € 16.000,00	60
da € 16.000,01 a € 19.000,00	50
da € 19.000,01 a € 22.000,00	40
da € 22.000,01 a € 25.000,00	30
da € 25.000,01 a € 30.000,00	20
da € 30.000,01 a € 35.000,00	10
da € 35.000,01 a € 40.000,00	zero

TABELLA N.2
ulteriore attribuzione di punteggio:

REQUISITO	PUNTI
iscritti che hanno versato sei anni (o più) a quota intera nel decennio 2013-2022	10

In presenza dei necessari requisiti e nei limiti dello stanziamento economico, a ciascun richiedente sarà corrisposto l'importo lordo corrispondente al punteggio conseguito, come di seguito indicato.

TABELLA N.3

misura della prestazione erogata

PUNTI	IMPORTO LORDO
100	€ 8.000,00
90	€ 7.200,00
80	€ 6.400,00
70	€ 5.600,00
60	€ 4.800,00
50	€ 4.000,00
40	€ 3.200,00
30	€ 2.400,00
20	€ 1.600,00
10	€ 800,00
0	zero